

Spett. le **Ditta**
Iscritta al **MePA**
Bando **Servizi**
categoria merceologica
**Servizi per l'Information &
Communication Technology**

**Procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, da espletare tramite RDO aperta sul Servizio Telematico MePA, per la fornitura triennale di una suite applicativa software web based integrata e comprensiva dei relativi servizi di assistenza e manutenzione, per i Servizi dell'Area di Direzione Amministrativa dell'A.Re.S.S. Puglia
CIG 8767284F9E**

Richiesta Di Offerta

L'A.Re.S.S. Puglia, con Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____, ha stabilito di espletare una procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120 del 2020, con modalità telematica, tramite Richiesta di Offerta (RDO) aperta, attraverso il Mercato Elettronico che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.P.A., mette a disposizione della Pubblica Amministrazione (D. Lgs n. 50/2016 Art. 36 c. 6).

Saranno invitati tutti gli operatori economici afferenti alla categoria MePA "*Servizi per l'Information & Communication Technology*" del Bando *Servizi*, tipo di prodotto "*Servizi Applicativi*".

La presente procedura è composta da un lotto unico e indivisibile, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore di una gestione unitaria e ottimizzata del servizio in parola allo scopo di:

- assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso delle attività oggetto di appalto;
- monitorare efficacemente la spesa e garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio stesso.

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno eseguite dal "Soggetto Aggiudicatario" alle condizioni tutte contenute nella presente RDO, nel Capitolato Speciale d'Appalto, e nella propria Offerta.

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la presente procedura e/o di non aggiudicarla e/o di non stipulare il contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura stessa, senza che gli interessati all'aggiudicazione ovvero alla stipula del relativo contratto, possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a

titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

L'A.Re.S.S. Puglia si riserva, altresì, la facoltà di:

- a) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- b) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva;
- c) non aggiudicare e/o non stipulare il contratto qualora, nelle more del completamento della procedura, dovessero essere adottate direttive o indicazioni da parte dei competenti Organi Nazionali e/o Regionali in merito all'oggetto della stessa;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, R.U.P.

Stazione Appaltante: **A.Re.S.S. Puglia**, Lungomare Nazario Sauro n. 33, 70121, Bari
Tel. 080/5404242 P.E.C.: [**direzione.aress@pec.rupar.puglia.it**](mailto:direzione.aress@pec.rupar.puglia.it)

R.U.P.: Dott. Vito Petrarolo
mail: [**v.petrarolo@aress.regione.puglia.it**](mailto:v.petrarolo@aress.regione.puglia.it)

Art. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La presente RDO regola la procedura telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 2020, per l'affidamento della fornitura triennale di una suite applicativa software web based integrata e comprensiva dei relativi servizi di assistenza e manutenzione, per i Servizi dell'Area di Direzione Amministrativa dell'A.Re.S.S. Puglia.

La durata prevista per il presente appalto è di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di stipula contrattuale, o dall'avvio anticipato dell'esecuzione della prestazione, e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'A.Re.S.S. Puglia potrà imporre all'Affidatario, ai sensi, dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario **fino a concorrenza del 20% dell'importo del contratto, e in ogni caso entro il limite dell'importo complessivo posto a base d'asta.**

Inoltre, qualora alla scadenza del contratto non si sia pervenuti all'aggiudicazione della nuova procedura, l'Affidatario sarà tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura e **per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi**, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni, ovvero a condizioni più favorevoli per l'A.Re.S.S., e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Agenzia sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

In tal caso l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Agenzia si riserva, nel corso dell'appalto, la facoltà di modificare, in base a mutate esigenze organizzative, le prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto, a condizione che non

venga alterata la natura complessiva del contratto, senza che l’Affidatario possa sollevare alcuna obiezione, e sempre che tale modifica venga comunicata allo stesso.

L’importo posto a base d’asta per l’affidamento triennale del servizio oggetto del presente appalto, **al netto degli eventuali servizi aggiuntivi su richiamati**, soggetto a ribasso, come stimato dall’Agenzia, anche sulla base dei costi storici sostenuti per i singoli servizi precedentemente affidati, è stabilito in **€ 144.900,00, oltre IVA per legge**.

L’appalto è finanziato con i mezzi ordinari di Bilancio.

Il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato, onnicomprensivo di tutti gli oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, per tutta la durata del contratto.

L’offerta economica non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

Art. 2 DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA

Alla RDO sono allegati i seguenti documenti:

- All. I Capitolato Speciale d’Appalto
- All. II DGUE
- All. III Dichiarazione d’Offerta Economica

Art. 3 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione completa (RDO e allegati annessi) relativa alla procedura in argomento sarà accessibile sulla piattaforma MePA.

3.1 Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione della procedura, in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente ed esclusivamente attraverso la Piattaforma MePA e dovranno pervenire entro e non oltre il termine indicato sulla piattaforma. Pertanto, non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine indicato. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento della procedura (RDO, Capitolato Speciale d’Appalto, ecc.) pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Si precisa che le richieste di chiarimenti non potranno essere frazionabili. L’impresa concorrente in tal senso dovrà se del caso, far pervenire una unica richiesta contenente tutte le precisazioni richieste.

3.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, da parte della Stazione Appaltante agli operatori economici, saranno inviate tramite piattaforma telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 4

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale; tali requisiti, **a pena esclusione**, devono essere posseduti dall'operatore economico al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura e fino alla stipula del contratto (ferma rimanendo, anche successivamente, l'operatività di eventuali cause risolutive *ex lege*). Si precisa che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla procedura.

A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, **pena, in ogni caso, l'esclusione** dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l'impresa stessa partecipa.

4.1 - Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

Requisiti di ordine generale:

- a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera lett. c) del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- d) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali prescritti dalla normativa italiana o dello Stato in cui il soggetto è stabilito;
- e) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999;
- g) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e gli adempimenti in materia tributaria ai sensi della normativa vigente;
- h) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale

oppure

trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con la impresa/e indicata/e, ma di aver formulato autonomamente l'offerta.

Requisiti di idoneità professionale:

- i) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'Impresa ha sede (e per le Cooperative anche al Registro regionale o all'Albo Nazionale delle Cooperative) ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per le attività inerenti ai servizi oggetto di appalto, con indicazione del numero e data di iscrizione, dell'attività svolta, della natura giuridica, della denominazione, della sede legale, del capitale sociale e delle generalità degli amministratori e direttori tecnici; **nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo e copia dell'atto costitutivo e dello statuto.**

4.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Al fine di comprovare la solidità dei concorrenti sotto il profilo economico, garantendo così la corretta esecuzione del futuro contratto, si richiede, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il possesso, da parte degli stessi, dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi **un fatturato specifico di impresa, nel settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore a € 217.350,00 (euro duecentodiciasettemilatrecentocinquanta/00), oltre IVA come per legge,** da intendersi quale cifra complessiva del triennio.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.

Il predetto requisito relativo al fatturato specifico, come sopra identificato, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e non è frazionabile.

4.3 - Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Al fine di garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità, il concorrente deve aver svolto:

- a) **almeno altri tre servizi analoghi nell'ultimo quinquennio nei confronti di soggetti pubblici o privati, senza che tali attività siano state oggetto di contestazione da parte dei committenti.** A tal fine, il DGUE dovrà riportare l'elenco

di tali servizi prestati presso strutture pubbliche/private, con la descrizione delle attività, degli importi, delle date e dei destinatari pubblici/privati, con relativi CIG.

Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti o un consorzio ordinario, ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), i requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che deve esservi proporzionalità tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possedute dal singolo partecipante e le attività che andrà a svolgere.

Si precisa, che, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei raggruppamenti predetti la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazioni rilasciate in conformità del D.P.R. 445/2000, compilando il DGUE allegato.

A tal fine si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di subappalto, il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese indicate come subappaltatrici;
- le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26/10/2016, al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6630;
- l'attestazione del requisito di cui di cui all'art. 80, co. 1, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO. A tal fine si richiama quanto indicato al punto precedente.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno la data di pubblicazione della RDO.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dell'art. 80 commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative

a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice dei contratti pubblici e siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire all'A.Re.S.S. ogni opportuna valutazione.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Art. 5 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico-professionale necessari per partecipare alla presente procedura, con esclusione dei requisiti generali e di idoneità professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il soggetto ausiliario dovrà, **pena esclusione**, essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione.

Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di partecipazione alla procedura e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

In tal caso occorre inserire nella **Busta Documentazione, a pena d'esclusione**, le seguenti dichiarazioni:

1. **Dichiarazione** resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (**ausiliato**), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., **munita di firma digitale**, con la quale si attesta:
 - a) quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, **a pena di esclusione**, il contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base della procedura.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'Impresa ausiliata una dichiarazione sostitutiva, munita di firma digitale, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base della procedura.

2. **Dichiarazione** resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliario**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., **munita di firma digitale**, con la quale attesta:

- a) le proprie generalità;
- b) il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'Avvalimento;
- c) di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell'A.Re.S.S. Puglia a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dell'A.Re.S.S. Puglia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- d) che non partecipa a sua volta alla stessa procedura né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

La documentazione può essere sottoscritta digitalmente anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile/GENERALE o SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'A.Re.S.S. Puglia eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Art. 6 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la precisazione che:

- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare analiticamente i servizi o parti di servizi che intende, eventualmente, subappaltare, rientranti, in ogni caso, nel 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo contrattuale. Un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle parti interessate, ovvero in difformità delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto;
- l'affidatario deve depositare presso l'A.Re.S.S. Puglia la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni;
- l'affidatario che si avvale del subappalto deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa subappaltatrice. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società, consorzio;
- l'affidatario, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'A.Re.S.S. Puglia, deve altresì trasmettere la certificazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'A.Re.S.S. Puglia, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali previste dall'art. 80, comma 5, lett. c, procederà secondo quanto indicato dalle Linee guida n. 6 di ANAC.

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 7 GARANZIA PROVVISORIA

Con riferimento alla presente procedura, l'A.Re.S.S. Puglia si avvale della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, di non richiedere le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alla presente procedura.

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nella presente RDO.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che, pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti della procedura, non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma *Acquistinretepa*.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti della presente procedura saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Considerata la natura dematerializzata della presente procedura, **si precisa quanto segue:**

- le dichiarazioni rese, in conformità al DPR n.445/2000 e al D.lgs. n. 82/2005, ai fini dell'ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), l'offerta tecnica e l'offerta economica, redatte tutte in lingua italiana, devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.
- il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori;
- si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;

- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione CNIPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale - ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento; il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate;
- al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale **non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante**;
- tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice;
- per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;
- nell'ambito della presente procedura, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;
- il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all'invio dell'offerta. In caso di contrasto tra gli atti della procedura e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

In merito al funzionamento tecnico del Portale MePA, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale MePA (circa 10 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da Consip.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- ❖ il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla presente RDO comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio;
- ❖ l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- ❖ nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni della procedura siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di presentazione della procedura fino alla medesima data; il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

8.1 – CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" - in aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nell'ipotesi di avvalimento, RTI e Consorzi, devono essere inseriti i seguenti documenti, in formato elettronico, **firmati digitalmente dal legale rappresentante**, di seguito specificati:

1. Dichiarazione di assenza di cause di esclusione (Modello DGUE All. II) – (Compilare ogni campo richiesto, con esclusione della parte V, prestando attenzione a barrare le Dichiarazioni per la procedura specifica, e compilare la parte VI Dichiarazioni finali)

N.B.

- Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l'Istanza/DGUE, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento o consorzio;
 - Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione/DGUE deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione/DGUE deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione/DGUE deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
- 2. (eventuale)** documentazione, munita di firma digitale, richiesta nel caso di ricorso all'Avvalimento, come descritta nel precedente art. 5;
- 3. (eventuale)** in caso di ricorso al subappalto, ciascun subappaltatore dovrà firmare digitalmente il DGUE, contenente le informazioni di cui alla parte II - sez. A e B, alla parte III - sezioni A, C e D, alla parte VI.
- 4. (in caso di R.T.I. già costituito) Mandato collettivo speciale con rappresentanza**, conferito ai sensi dell'art. 48 commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016, alla mandataria (in alternativa, potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai

sensi del D.P.R. 445/00, in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma, contenente gli estremi dell'atto costitutivo e del mandato);

5. (in caso di Consorzio già costituito) **Atto costitutivo e verbale dell'organo deliberativo**, nel quale sono indicate, tra l'altro, le imprese consorziate per le quali il Consorzio medesimo concorre alla presente procedura.

N.B. sia in caso di RTI/consorzio sia costituito che costituendo, dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del citato D.lgs. n.50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti, precisando che in caso di RTI orizzontale l'impresa designata quale capogruppo mandataria dovrà detenere la quota maggioritaria almeno nella misura del 40%.

6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica **a)** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; **b)** dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; **c)** dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica **a)** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005; **b)** dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo.

7. **(eventuale) Dichiarazione**, resa ai sensi del DPR n.445/2000 e firmata digitalmente, con la quale si attesta che tutti i documenti provenienti da soggetti terzi sono conformi all'originale.
8. **(eventuale)** In caso di dichiarazioni rese da Procuratore speciale, la stessa dovrà essere allegata la documentazione, digitalizzata tramite scanner (*originale o copia autenticata nei modi di legge*), della procura speciale

- 9. (eventuale)** In tutti i casi in cui alcuni documenti siano sottoscritti, con firma digitale, da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata la documentazione digitalizzata tramite scanner (originale o copia autenticata nei modi di legge) che attesti la legittimità del potere di firma di chi sottoscrive.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b) obbliga la Stazione Appaltante a darne segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 80 comma 12 D.lgs. n. 50/2016.

Si precisa, inoltre, che **la documentazione della procedura da inserire in copia nella busta documentazione** dovrà essere firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla procedura;
- dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

8.2 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'Istanza/DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta, ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza nella procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8.3 - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA:

Con riferimento all'offerta tecnica, l'operatore economico deve, nell'ambito dello specifico passaggio "Offerta per lotto ..." previsto dal Sistema MePA, inserire **a pena di esclusione** l'offerta tecnica, completa di allegati ove previsti, contenente una proposta tecnico-organizzativa redatta in maniera speculare ai criteri valutazione indicati nella Tabella riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto (ALL. I).

In particolare, la relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 75 (settantacinque) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'operatore economico può, eventualmente allegare all'offerta tecnica una **Dichiarazione motivata**, ex art. 53 del D.lgs. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale, firmata digitalmente, con la quale vengono individuate, nell'ambito della proposta tecnico-organizzativa e dell'offerta in generale, le informazioni che si ritiene costituiscano segreti tecnici e/o commerciali e, che pertanto, devono essere escluse da ogni diritto di accesso o forma di divulgazione. Tale indicazione dovrà comunque essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà corredare la suddetta dichiarazione di ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

Si chiarisce che nell'escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione "*alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*", si fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.

L'offerta tecnica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'offerta tecnica, ivi compresi eventuali allegati, sia firmata da procuratore speciale, è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di

società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica, ivi compresi eventuali allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

La documentazione eventualmente allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata.

Si invitano i concorrenti ad accorpare l'offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

8.4 – CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nell'ambito dello specifico passaggio "Offerta per lotto ..." previsto dal Sistema MePA, con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve **a pena di esclusione** inserire:

- A) Il ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due).**
- B) Dichiarazione d'Offerta Economica (All. III), debitamente compilata in ogni sua parte e munita di firma digitale, a pena di nullità dell'offerta medesima; L'offerta economica complessiva, non dovrà essere superiore, pena l'esclusione, al valore stimato a base d'asta.**

In caso di discordanza tra l'importo offerto inserito sul sistema e quello contenuto nello Schema di Dichiarazione d'Offerta Economica, sottoscritta digitalmente, prevale quest'ultima.

Ad ogni buon fine si precisa che: il valore complessivo dell'offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due).

Il prezzo offerto è da considerarsi elemento essenziale dell'offerta.

Si precisa infine che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione dalla procedura se:

1. incompleta/parziale
2. condizionata
3. indeterminata.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA NELLA BUSTA ECONOMICA DEVE ESSERE MUNITA DI FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE CON POTERI DI FIRMA.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

L'Amministrazione si riserva, nel caso, la possibilità di richiedere giustificazioni o precisazioni atte a dimostrare la congruità dell'offerta.

L'offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se materialmente non menzionati nella offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta dell'aggiudicatario rimarrà irrevocabile, nonché valida ed impegnativa per 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Entro tale termine, l'Amministrazione procederà a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, con le modalità previste dall' art. 76, comma 5 del precitato D.lgs., l'aggiudicazione della procedura in parola.

Resta inteso, altresì, che oltre il predetto termine, le offerte rimarranno valide ed impegnative, salvo espressa dichiarazione contraria da parte dell'offerente, sino alla data di stipula del contratto e comunque non oltre il 60° giorno successivo alla data della comunicazione di esito ai soggetti.

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, nonché, se previsti, gli ulteriori file allegati devono, **a pena di esclusione**, essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora l'offerta economica, ivi compresi gli eventuali allegati, sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, **che sia l'offerta tecnica, che l'offerta economica** - ivi compresi eventuali allegati, sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. g), del D.lgs. n. 50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

ART. 9 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente procedura sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dell'operatore economico individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La somma totale dei punti da assegnare è pari a **100**, ottenibili sommando il punteggio complessivamente ottenuto per l'offerta tecnica, riparametrato a **70** punti, a quello dell'offerta economica, riparametrato a **30** punti.

Il Punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice all'offerta tecnica sarà di 70 (settanta) punti, da assegnare secondo gli elementi dettagliatamente illustrati nella **Tabella riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto (ALL. I)**.

Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/09/2016, i coefficienti di valutazione $V(a)_j$ sono determinati mediante l'attribuzione discrezionale di un variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario.

Successivamente si procederà al calcolo della media dei coefficienti così assegnati, che andrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio.

I giudizi saranno attribuiti dai singoli commissari, sulla base della documentazione contenuta nell'Offerta Tecnica, a proprio insindacabile giudizio applicando la scala di valutazione sotto riportata:

GIUDIZIO SINTETICO PROPOSTO	COEFFICIENTE
SUPERIORE	1
ECCELLENTE	0,90
OTTIMO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
SCARSO	0,40
MOLTO SCARSO	0,30
INSUFFICIENTE	0,20
PESSIMO	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Si precisa che tutti i valori numerici che scaturiranno dall'assegnazione dei punteggi finali saranno considerati fino alla seconda cifra decimale, con troncamento delle successive.

La formula di elaborazione del punteggio è la seguente:

$$P_i = \sum_n [W_i \cdot V_{ai}] / n$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

Si precisa che, qualora la somma del punteggio ottenuto per i suddetti punti non sia pari ad almeno 42 (quarantadue) punti, ottenuti prima della riparametrazione del punteggio, il concorrente non verrà ammesso alla fase successiva e non si procederà all'apertura della busta relativa all'offerta economica.

Infine, sempre secondo le linee guida A.N.A.C. n. 2 prima indicate, si procederà, una sola volta, alla riparametrazione dei punteggi tecnici assegnati per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza (70 punti).

Per assegnare il punteggio **dell'offerta economica**, il Seggio della procedura utilizzerà, in esito all'esame delle offerte presentate da ciascun concorrente, la formula seguente, c.d. *bilineare*, meglio rappresentata e descritta nelle Linee guida A.N.A.C. n. 2, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

A questo punto il sistema procederà ad una seconda riparametrazione, sulla somma dei punteggi ottenuti complessivamente per l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Le risultanze daranno luogo alla graduatoria finale della procedura.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con la presente RDO, si rinvia alla normativa vigente, ed in particolare si richiamano le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e nella disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120 del 2020.

La procedura potrà essere aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'A.Re.S.S. Puglia.

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

L'A.Re.S.S. Puglia si riserva il diritto di non aggiudicare la procedura qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

In caso di parità di punteggio fra due o più offerte economiche, si procederà a richiedere una ulteriore offerta migliorativa ai concorrenti interessati, mediante la pubblicazione di un avviso sulla piattaforma telematica, di cui sarà data evidenza sulla piattaforma, lasciando intatta la valutazione già effettuata degli elementi tecnici (T.A.R. Friuli Venezia Giulia 6 luglio 2020, n. 232 contra T.A.R. Marche 3 aprile 2018, n. 218).

Nel caso in cui, a seguito della presentazione di ulteriori offerte migliorative, perduri la situazione di *ex equo*, si procederà mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'A.Re.S.S. Puglia né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La stipulazione del formale contratto avverrà successivamente all'aggiudicazione, nei termini e/o nel rispetto delle modalità e/o forme previste dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Servizio Telematico MePA.

In ogni caso la partecipazione alla procedura telematica di cui alla presente RDO comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di procedura.

**ART. 10
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

La procedura sarà dichiarata aperta, in modalità telematica, nel giorno e all'ora riportati sul Portale MePA.

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA, di seguito sinteticamente riportato:

1. apertura delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti

2. verifica della completezza della documentazione presentata;
3. verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti della procedura;
4. attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 8.2 ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi, nonché dell'adozione del relativo provvedimento a cura della Stazione Appaltante.

La seduta, che potrà svolgersi anche in modalità telematica, sarà presieduta dal RUP, salvo diverse decisioni dell'Amministrazione, in veste di Presidente del seggio della procedura e da almeno due testimoni.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella stessa o in altre sedute, la cui data sarà comunicata tramite la piattaforma MePA, la procedura di aggiudicazione proseguirà secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA di seguito sinteticamente riportato:

1. apertura delle buste "Offerte tecniche" dei concorrenti ammessi e verifica della presenza dei documenti richiesti dagli atti della procedura;
2. esame e valutazione delle offerte tecniche con assegnazione dei relativi punteggi secondo le modalità riportate nella presente RDO, con riparametrazione delle offerte;
3. esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento;
4. apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e valutazione delle stesse;
5. formazione della graduatoria;
6. **(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre)**
 - 6.1. calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e individuazione di eventuali offerte anomale;
 - 6.2. **(nel caso di offerte anomale)**
 - 6.2.1. valutazione da parte del RUP della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte potenzialmente anomale secondo la disciplina di cui all'art. 97 del Codice;
 - 6.2.2. concludere le operazioni di verifica e comunicare le eventuali esclusioni, formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
 - 6.2.3. aggiudicazione della procedura;
 - 6.3. **(nel caso non vi siano offerte anomale)**
 - 6.3.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
 - 6.3.2. concludere le operazioni e comunicare le eventuali esclusioni, aggiudicazione della procedura;
7. **(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre)**
 - 7.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
 - 7.2. verifica da parte del RUP dei costi della manodopera di cui all'art.95, co.10, del Codice, qualora non si ricada nelle ipotesi di esclusione previste dalla stessa norma. È facoltà del RUP procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente;

7.3. concludere le operazioni e comunicare le eventuali esclusioni, aggiudicazione della procedura.

La Stazione Appaltante, in ogni caso, si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura.

All'esito delle predette attività, ed alla consequenziale adozione del provvedimento di aggiudicazione, si procederà alle relative comunicazioni, come previsto dall'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante potrà aggiudicare, quindi, al secondo in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non potrà essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto potrà essere aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ad ogni buon fine si rammenta che l'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- ✓ non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale
- ✓ sospendere, ribandire o non aggiudicare la procedura motivatamente o aggiudicarla parzialmente
- ✓ non stipulare il contratto, qualora sia intervenuto motivato provvedimento di autotutela sull'aggiudicazione
- ✓ procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua sia tecnicamente che economicamente
- ✓ in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, interpellare il secondo classificato e stipulare con esso il relativo contratto, addebitandogli il maggior costo della fornitura
- ✓ non dar corso all'aggiudicazione, qualora i prezzi offerti risultassero superiori a quelli eventualmente determinati dal Ministero della Salute ed ai valori di riferimento pubblicati sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera b), D.L. 95/2012
- ✓ non dar corso all'aggiudicazione qualora, nell'eventualità di attivazione di convenzione CONSIP relativa alla medesima fornitura (con caratteristiche sovrapponibili) a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, il concorrente non acconsenta all'adeguamento dei prezzi offerti
- ✓ non dar corso all'aggiudicazione qualora, nell'eventualità di attivazione di convenzione o accordo quadro dal Soggetto Aggregatore, più conveniente per l'Amministrazione, il concorrente non acconsenta all'adeguamento dei prezzi offerti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 11 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "**garanzia definitiva**" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93, co. 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 103, co. 2, del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 103, co.1, del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa quanto segue:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

ART. 12 STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente alla ricezione della comunicazione di intervenuta aggiudicazione e nei termini in essa indicati, l'aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) Marca da bollo del valore di Euro 16,00, secondo la quantità necessaria
- b) Idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di importo pari al 10% del contratto secondo le modalità e condizioni indicate nel predetto art. 103, cui si rinvia;
- c) Dichiarazione circa gli estremi di un conto corrente bancario o postale "dedicato" come richiesto dagli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) per le Imprese non residenti, **senza stabile organizzazione in Italia**, documentazione comprovante la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72 e legge 331/1993.

In caso di aggiudicazione in favore di R.T.I. e degli altri operatori economici di cui all'art. 45 lett. b), c), d), e) e f) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. anche:

- e) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo:
 - In caso di R.T.I. la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dall'impresa mandataria; la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
 - in caso di Consorzio dovrà essere presentata da tutte le Imprese consorziate e dal Consorzio stesso; la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dal Consorzio che concorre;
 - in caso di Consorzio Stabile, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, dal Consorzio stesso nonché dalle Imprese per le quali il Consorzio concorre; la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dal Consorzio che concorre.

Con l'aggiudicatario definitivo verrà stipulato un contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, anche secondo le modalità previste dalla Piattaforma MePA, del quale faranno parte integrante, la presente RDO, con i suoi allegati e la Dichiarazione d'offerta, ancorché non materialmente allegati.

Il contratto diviene efficace al momento della stipula, ma **l'aggiudicazione definitiva legittima l'Amministrazione, per ragioni d'urgenza, a disporre l'inizio della prestazione, nelle more della sottoscrizione formale della stipula del contratto.**

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante interpella

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione e del completamento della fornitura.

Art. 13 FATTURAZIONE

In caso di affidamento del Servizio, la fattura elettronica, intestata a: **A.Re.S.S. Puglia**, Lungomare Nazario Sauro n. 33, P. Iva 08238890720, **Codice Univoco Ufficio UF207N**, dovrà riportare, obbligatoriamente, il seguente **CIG 8767284F9E**, ed essere inviata ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione Elettronica). Non saranno considerate valide fatture incomplete dei dati richiesti o riportanti dati errati.

L'importo del corrispettivo sarà erogato all'Impresa aggiudicataria con le seguenti modalità:

- a)** anticipazione del prezzo del 20% calcolato sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità previste dal comma 18 dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;
- b)** 80% in canoni bimestrali posticipati di pari importo, a partire dalla data del verbale dell'installazione ed operatività del primo modulo, salvo diversamente concordato con l'aggiudicatario.

I pagamenti di cui ai punti **a)** e **b)**, saranno disposti secondo le norme in vigore (D.lgs. n.192/2012 attuativo della Direttiva 2011/7/UE), **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento della fattura elettronica, emessa in conformità con quanto espresso nella presente RDO, nonché nel rispetto degli adempimenti di legge vigenti, e previa verifica della regolarità del servizio erogato e della documentazione presentata, da parte del DEC, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e comunque nel rispetto delle previsioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nel rispetto degli adempimenti di legge vigenti.

L'A.Re.S.S. Puglia è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (c.d. split payment), secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto sarà versata dall'A.Re.S.S. direttamente all'Erario.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e dovrà comunicare all'A.Re.S.S. gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente fornitura nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, comunicando, altresì, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

A.Re.S.S., in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche ed indicati come obbligatori nonché quelli predisposti e richiesti dalla Stazione Appaltante nella modulistica di cui alla presente procedura è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con

la prosecuzione della procedura (in taluni casi anche a pena di esclusione).

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati di A.Re.S.S. i cui dati sono rinvenibili sul sito dell'amministrazione.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

ART. 15

ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le eventuali spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto nessuna esclusa sono a carico del soggetto aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegnerà a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, occupati nelle attività contrattuali, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'Agenzia. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'A.Re.S.S. Puglia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

ART. 16

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Firmato digitalmente
Servizio Appalti e contratti
Dott. Massimo De Toma